

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Dovendo scendere dalla copertura su cui lavorava, si sganciava dal dispositivo retrattile a cui era agganciato per raggiungere la scala di accesso e precipitava da altezza di circa 3,5 metri, appoggiando il piede su lucernario che si sfondava.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Risultando accertato che il committente non è stato informato dell'introduzione dell'infortunato nel cantiere e dell'esecuzione di lavori da parte sua, deve dunque escludersi qualsiasi violazione da parte del ricorrente dell'obbligo di informazione di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 che, da un lato, grava sul committente nei confronti del proprio appaltatore o dei lavoratori autonomi incaricati, mentre dovrà essere adempiuto dall'appaltatore subcommittente nei confronti dei propri sub-appaltatori o lavoratori autonomi incaricati, e, dall'altro lato, è configurabile solo nei confronti di quei soggetti della cui presenza nel cantiere il committente sia ritualmente edotto.

Per quanto concerne, invece, l'asserita violazione dell'obbligo di verifica, da parte del committente, dell'adempimento degli obblighi del coordinatore per la corretta progettazione ed esecuzione dei lavori, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n.81 del 2008, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento, da parte del designato, degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) e e). In proposito va ricordato che la disciplina vigente prevede ragionevolmente la possibilità che, in caso di cantieri temporanei e mobili, il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo e che designi il responsabile dei lavori e/o i coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (la nomina di questi ultimi è, peraltro, necessaria in caso di presenza di più imprese nel cantiere). Invero, il momento progettuale e esecutivo di un'opera implicano conoscenze tecniche elevate, di cui il

committente può essere privo, per cui è naturale che egli, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvalga della cooperazione di soggetti qualificati, quali appunto il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, i quali devono essere dotati di particolari requisiti ed assolvono compiti delicati, come:

-redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi;

-coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

-verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore rilievo di lavoro dell'impresa esecutrice; - organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere;

-segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi.

Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori solo se in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

Proprio da tale complessivo quadro normativo deriva che, nei cantieri mobili e temporanei, gli obblighi del committente vanno tenuti nettamente distinti da quelli del nominato coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, che deve avere specifici requisiti, tali da assicurare una competenza tecnica, di cui il primo può essere privo: tali obblighi si riducono nel controllo della materiale e regolare esecuzione, da parte del coordinatore, dei suoi compiti e non nella sua integrale sostituzione.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano. Così deciso 14 dicembre 2017.

Note

Nel caso in esame, dalle decisioni di merito non si evince quale sia l'omesso controllo che si addebita al committente e da quali elementi indiziari ne derivi la dimostrazione, sembrando piuttosto discendere in modo automatico dalla verifica del sinistro la prova della sua condotta illecita e della sua causalità rispetto all'infortunio. In particolare, l'obbligo di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 81 del 2008 di verificare l'adempimento degli obblighi del coordinatore per la

progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra cui quello di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dal precedente art. 91, non può tradursi nella integrale e piena responsabilità per il contenuto di tale documento, in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nelle posizioni e, dall'altro, il committente non può ingerirsi, in considerazione sia delle sua competenza sia del sistema normativo complessivo, nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore, sicché la verifica comporta il controllo della elaborazione del documento e della sua non evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.